

LE MISURE PREVISTE DAL D.L. “CURA ITALIA”

A cura dei dottori Commercialisti Alessandro e Umberto Terzuolo

A cura del Consulente del Lavoro Paolo Barbaglia

Torino 19 marzo 2020

Il decreto legge battezzato "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) contiene una serie di proroghe, spostamenti e rinvii di versamenti, adempimenti tributari e quant'altro, sia riferiti alla generalità dei contribuenti sia a alcuni di essi, predisposti dal Governo al fine di andare in aiuto ai contribuenti italiani alle prese con l'attuale emergenza sanitaria. Nel seguito elenchiamo i principali provvedimenti introdotti precisando che il presente documento ha finalità meramente informativa e il Decreto-Legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro i successivi sessanta giorni.

Ne consegue quindi che, nel corso dell'iter parlamentare, verranno probabilmente apportate ulteriori modifiche normative e specifiche disposizioni per poter dare piena operatività alle misure introdotte, insieme ai relativi provvedimenti attuativi ed ai probabili chiarimenti ministeriali.

Le mini – proroghe per il coronavirus. I rinvii per tipologia di contribuente

Innanzitutto premettiamo che le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a seconda:

- dell'attività svolta;
- dell'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019;
- dell'ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.

1. Per tutti i contribuenti (mini-proroga di 4 giorni)

Misura introdotta:

Sono **prorogati al 20 marzo 2020** i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi Inail per l'assicurazione obbligatoria, originariamente in scadenza lunedì 16 marzo 2020.

Sono quindi prorogati:



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019 (che è comunque possibile differire ordinariamente entro:
 - il 30.6.2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020;
 - oppure il 30.7.2020, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.);
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per le società per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei "parasubordinati" iscritti alla Gestione separata.

Nuovo termine:

I pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare entro il 20 marzo 2020.

2. Per i contribuenti esercenti impresa (S.T.P. a R.L. e ambulatori in forma di S.R.L.), arte o professione (P.IVA e Studio Associato) con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019

Misura introdotta:

Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi alle ritenute sui **redditi di lavoro dipendente e assimilati**, all'**Iva**, ai **contributi previdenziali e assistenziali**, ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Pertanto, chi nel precedente periodo d'imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla proroga generalizzata al 20.3.2020. Fanno eccezione i contribuenti indicati nei successivi punti 3 e 4.

Nuovo termine: i versamenti sospesi si dovranno effettuare senza l'applicazione di sanzioni e interesse in **unica soluzione entro il 31 maggio 2020** (che slitta a lunedì 1° giugno 2020 in quando cade di domenica), o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dal mese di maggio 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

Attenzione ad una particolarità: In relazione alla sospensione dei contributi per i soggetti sopra indicati, l'INPS ha affermato nella Circ. n. 37 del

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

12.3.2020 che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.

Sul punto quindi **si raccomanda di contattare il proprio Consulente del Lavoro per avere indicazioni in merito.**

In altre parole significa che, salvo modifiche dell'ultima ora, il consulente del lavoro deve rimodulare l'F24 lasciando in pagamento per marzo solo la parte riferita alla trattenuta che ha effettuato con la busta paga già pagata di febbraio per poi sospendere tutto dal mese successivo fino al 31 maggio. Vi consigliamo di consultare il consulente del lavoro essendo un argomento molto tecnico.

3. Per le persone fisiche e soggetti diversi che al 21 febbraio 2020 avevano residenza o sede legale, oppure operativa, negli 11 Comuni della Lombardia¹ e del Veneto² della cosiddetta "zona rossa".

Misura introdotta:

Sono sospesi gli **adempimenti e i versamenti tributari** in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della Riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, per effetto di precedenti D.M. o D.L., questi soggetti:

- non operano le ritenute alla fonte (di cui agli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73) nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020;
- beneficiano della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 30.4.2020.

Nuovo termine:

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta a lunedì 1° giugno 2020 in quanto domenicale) o in rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere mese di maggio 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

Unica eccezione per i versamenti dei contributi sospesi: questi devono essere effettuati senza sanzioni o interessi a far data dal 1.5.2020 anche mediante rateazione in 5 rate mensili di pari importo.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

¹ Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini.

² Comune di Vo'.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

Attenzione ad una particolarità: In relazione alla sospensione dei contributi per i soggetti sopra indicati, l'INPS ha affermato nella Circ. n. 37 del 12.3.2020 che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.

Sul punto quindi si raccomanda contattare il proprio Consulente del Lavoro per avere indicazioni in merito.

4. Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019

Misura introdotta:

I ricavi o compensi percepiti tra il 17 e il 31 marzo 2020 **non sono assoggettati alle ritenute d'acconto** da parte del sostituto d'imposta, se nel mese di febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.

Per i lavoratori autonomi (professionisti) sarà necessario rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 62 c.7 del D.L. 18/2020.

Nuovo termine:

Si dovrà versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta a lunedì 1° giugno 2020 in quanto domenica), o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate, a decorrere dal mese di maggio 2020.

5. Per tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali

Misura introdotta:

Sono sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Nuovo termine:

Vi rientrano a titolo di esempio:

- la **presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020**, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 (che dovrebbe essere effettuata entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni);

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

- la comunicazione delle **liquidazioni periodiche** relative al primo trimestre 2020 la cui scadenza ordinaria era il 31.5.2020;
- il c.d. “**esterometro**” relativo al primo trimestre 2020 la cui scadenza ordinaria era il 30.4.2020;
- i **modelli Intrastat** relativi al mese di febbraio (la cui scadenza ordinaria era il 25.3.2020), al mese di marzo (la cui scadenza ordinaria era il 27.4.2020) e al mese di aprile (la cui scadenza ordinaria era il 25.5.2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (la cui scadenza ordinaria era il 27.4.2020).

Non vi rientra invece la scadenza del 31.3.2020 relativa alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020).

6. Per tutti i contribuenti

Misura introdotta:

Sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle **emesse dagli agenti della riscossione ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi** delle Entrate (in materia di Imposte sui redditi, IVA e IRAP), avvisi di addebito dell’Inps e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

Nuovo termine:

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Dovrebbe essere possibile, ma sul punto si attendono chiarimenti ufficiali, procedere al pagamento con le comuni modalità di dilazione. Chi ha già pagato non ha diritto al rimborso.

Attenzione a due particolarità: gli “avvisi bonari” emessi a seguito di liquidazione automatica (avvisi di irregolarità) o di controlli formali sulle dichiarazioni non fruiscono della sospensione in analisi. Lo stesso dovrebbe valere per le rate da dilazione delle “cartelle di pagamento” (somme iscritte a ruolo) di cui si è fatta richiesta all’Agenzia della Riscossione.

7. Per tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione *ter*, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea, o del saldo e stralcio

Misura introdotta:

Differito il termine del 28 febbraio 2020 per il pagamento della rata della rottamazione *ter* e della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Ue.

Differito anche il termine del 31 marzo 2020, per la seconda rata da “saldo e stralcio” degli omessi versamenti.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

Nuovo termine:

I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno.

Le misure in ambito finanziario – bancario per PMI e privati cittadini

1. Misure di sostegno finanziario alle PMI e supporto alla liquidità delle imprese

La misura recata dall'articolo 56 del Decreto Legge consiste in una **moratoria straordinaria** volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese (la norma non fa per ora riferimento diretto ai professionisti, che però dovrebbero essere inclusi dalle singole banche/società di leasing in virtù di un'interpretazione estensiva attraverso le raccomandazioni della Commissione Europea) a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

Nello specifico, possono beneficiare della **moratoria** (rinvio/sospensione **al 30 settembre 2020**), **facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore**, le microimprese e le piccole e medie imprese aventi sede in Italia che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto **prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari**.

La misura si rivolge specificamente alle **microimprese e piccole e medie imprese** che, benché non presentino esposizioni deteriorate, **hanno subito gli effetti dell'epidemia** (è necessario autocertificare tale requisito). Attenzione le imprese **non** devono essere "segnalate" dall'intermediario creditizio in una delle situazioni che qualificano il credito come "**deteriorato**" ai sensi della disciplina rilevante.

Il successivo articolo 57 del Decreto-legge consente:

- i. alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;
- ii. a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
- iii. allo Stato, di concedere "controgaranzie" fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

Questo, per ora, sarà possibile solo dopo aver **dimostrato la riduzione di fatturato del 33%** rispetto all'ultimo trimestre del 2019 **nel tempo intercorso fra il 21 febbraio 2020 e il momento in cui si produce la domanda** oppure nell'intero trimestre successivo al 21 febbraio. Comunque è richiedibile da subito se si dimostra la riduzione anche solo nel tempo fra il 21 febbraio ed ora, oppure attendendo che tale riduzione diventi evidente numericamente.

Lo strumento è complementare al Fondo di garanzia PMI ed il relativo Decreto attuativo ne definirà i rispettivi ambiti applicativi, ma la finalità è di **ridurre il costo dei finanziamenti ed aumentarne la concessione**.

2. Misure di sostegno finanziario per i privati cittadini

È prevista la **sospensione**, in previsione di quanto prevede il "Fondo Gasparrini", delle rate **del mutuo relativo alla prima casa** per le **partite Iva che a conseguenza della crisi autocertifichino di aver registrato**, in un trimestre successivo al 21.02.2020 oppure tra il minor tempo intercorrente tra la domanda di sospensione e il 21.02.2020, **un calo di oltre il 33% del proprio fatturato** rispetto all'ultimo trimestre 2019 a causa di restrizioni o chiusura dell'attività per il Covid-19. La domanda può essere fatta per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia" e non è richiesta la presentazione dell'ISEE.

Le altre agevolazioni in arrivo

Oltre agli interventi su sanità, lavoro e credito per imprese e famiglie, il decreto legge battezzato dal governo con il nome "Cura Italia" contiene vari fondi, agevolazioni o bonus destinati a settori o tipologie di consumatori diversi.

Nel seguito esponiamo, in sintesi, i principali.

Spese di sanificazione

È previsto, per il 2020, un **credito d'imposta nella misura del 50%** delle spese di **sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a un **massimo di 20mila euro**. Totale fondi: 50 milioni. Si raccomanda di chiedere in anticipo ai fornitori di tali servizi o beni di prestare **attenzione a cosa indicato nelle causali** da parte dei soggetti suddetti.

Credito imposta per affitti di attività commerciali chiuse

Il DL introduce un **credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di affitto di negozi e botteghe (per ora solo immobili della categoria catastale C/1 e non gli uffici e gli Studi solitamente A/10)** ma solo per il mese di

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

marzo 2020. Le Associazioni Sindacali relative al mondo della professioni e del commercio hanno già chiesto l'estensione di questo credito anche ad altre categorie catastali.

Donazioni

Persone fisiche ed enti non commerciali beneficeranno di una **detrazione fiscale del 30%**, fino a 30mila euro, per le **donazioni legate all'emergenza coronavirus** in favore dello Stato, amministrazioni locali, istituzioni o fondazioni e associazioni senza scopo di lucro. Per le persone giuridiche tali donazioni saranno deducibili dal reddito di impresa ed ai fini IRAP.

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria)

Ai **liberi professionisti** titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione separata** (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'**indennità per il mese di marzo 2020** pari a **600 euro**. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è **erogata dall'INPS previa domanda**.

Tale norma non vale per i medici e gli odontoiatri ma di fatto solo per gli igienisti.

Ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, ad esclusione della Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) è riconosciuta un'**indennità per il mese di marzo** pari a **600 euro**. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è **erogata direttamente dall'INPS, previa domanda**.

Restano quindi esclusi dal presente contributo i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali particolari (ad esempio Medici e Odontoiatri, etc.).

Ci si aspetta comunque che anche le Casse Previdenziali per i liberi professionisti emaneranno apposite misure per far fronte alle emergenze delle singole categorie di appartenenza.

Estensione del congedo parentale "speciale", indennità per i lavoratori dipendenti con figli minori di 12 anni, estensione permessi retribuiti per assistenza a disabili ed equiparazione del periodo di quarantena alla malattia

A sostegno dei **genitori lavoratori** (anche autonomi), a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i **figli di età non superiore ai 12 anni** o con disabilità in situazione di gravità accertata, del **congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi**. In alternativa, è prevista l'assegnazione di un

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

bonus per l'acquisto di **servizi di baby-sitting** nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine, che viene erogato sul il "libretto di famiglia".

Aumenta il numero di giorni di permesso mensile retribuito per assistenza disabili gravi e viene equiparata alla malattia la quarantena con sorveglianza attiva e della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

1. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino a 31 maggio 2020 per i lavoratori domestici.

2. Casse professionali private: moratoria sui contributi e possibili indennità

Tutte le Casse nazionali di previdenza ed assistenza per le libere professioni iscritte ad un Ordine professionale (quali ENPAM) stanno attivando misure a sostegno dei propri iscritti.

Queste si sostanziano in moratorie sui pagamenti dei contributi previdenziali ed in indennità per i professionisti maggiormente colpiti dall'emergenza.

Vi invitiamo pertanto ad accedere all'area riservata del sito web di ENPAM utilizzando le proprie credenziali personali per verificare le condizioni per richiedere le indennità e i nuovi termini di pagamento dei contributi.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

Misure in ambito lavorativo

Il decreto legge cura Italia riconosce il ricorso fino a nove settimane di cassa integrazione in deroga (Cigd) per i datori di lavoro del settore privato, privi degli ammortizzatori sociali previsti in costanza di rapporto di lavoro.

La Cigd deve essere preceduta da un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche in via telematica. In base all'ultima versione del DL, l'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Istruite le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, le prestazioni di Cigd sono concesse con decreto delle Regioni e delle Province autonome, da trasmettere all'Inps in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, assieme alla lista di beneficiari. L'istituto provvede all'erogazione con la modalità del pagamento diretto, previa verifica del rispetto dei definiti limiti di spesa anche in via prospettica. Qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto il limite di spesa, non si potrà concedere ulteriore cassa.

Domande più frequenti con relative Risposte

Di seguito alcune domande che in questi giorni i Dentisti titolari di Studio hanno formulato ai loro Consulenti con relative risposte

Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

1. Questa è la cassa integrazione che potrebbe interessarci, giusto?

SI CORRETTO STIAMO ASPETTANDO CHE APRANO IL PORTALE PER POTER ATTIVARE LE PROCEDURE

2. Prima eventualmente di mettere in cassa integrazione, devo far finire tutte le ferie ed i permessi retribuiti?

SOLO LE FERIE RESIDUE RIFERITE ALL'ANNO PRECEDENTE



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

3. Posso scegliere di mandare in cassa integrazione qualcuno dei dipendenti mentre altri no?

CERTO, SI PUO' DECIDERE IN BASE ALLE ESIGENZE AZIENDALI

4. Può la cassa integrazione essere parziale (ad esempio far lavorare il lavoratore per metà giornata e per l'altra metà metterlo in cassa integrazione)? Se sì, le 9 settimane in questo caso (ad esempio per una cassa al 50%) coprirebbero in realtà un periodo di 18 settimane?

LA CASSA IN DEROGA PUO' ESSERE PARZIALE, MA IL LIMITE TEMPORALE RESTA DI 9 SETTIMANE

5. La cassa integrazione viene anticipata economicamente dallo studio o viene pagata direttamente al lavoratore dall'INPS?

SI PUO' CHIEDERE CHE LE INDENNITA' SIANO EROGATE DIRETTAMENTE DALL'INPS, O SI PUO' ANCHE OPTARE PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO DA PARTE DELL'AZIENDA.

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato)

1. In cosa consiste il congedo parentale?

IL CONGEDO PARENTALE E' UN PERMESSO CHE IL GENITORE (UNO SOLO PER VOLTA) PUO' CHIEDERE IN LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA. SPETTA A CHI HA FIGLI MINORI DI 12 ANNI E/O FIGLI PORTATORI DI HANDICAP. SI TRATTA DI CONGEDI RETRIBUITI AL 50%

2. Durante il congedo parentale il lavoratore puo' lavorare?

NO, SE SI E' IN CONGEDO NON SI PUO' LAVORARE

3. Chi deve fare la domanda di congedo parentale all'INPS, il lavoratore o il datore di lavoro?

E' IL LAVORATORE CHE SI DEVE ATTIVARE DIRETTAMENTE CON L'INPS

4. Da chi viene corrisposto il congedo parentale al lavoratore? Dall'Azienda o direttamente dall'INPS?

DOVREBBE PAGARLO DIRETTAMENTE L'INPS, MA STIAMO ATTENDENDO CONFERMA SU QUESTO

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. A chi è concessa l'estensione nei permessi retribuiti prevista dal decreto "Cura Italia" nell'art. 24? E in cosa consiste?

L'INCREMENTO DEI PERMESSI E'RIFERITO UNICAMENTE A CHI GIA' USUFRISCE DELLA LEGGE 104 (ASSISTENZA A PERSONE MALATE ETC.) E CONSISTE IN 12 GIORNI AGGIUNTIVI

Come ci si deve regolare per i contratti a tempo determinato in scadenza in questo periodo?

I CONTRATTI IN SCADENZA SI RISOLVONO AUTOMATICAMENTE, SALVO CHE NON CI SIA LA VOLONTA' DI PROROGARLI

2. Vista la situazione contingente relativa all'infezione da Covid-19 può il datore di lavoro porre in ferie o permesso il lavoratore?

SI, IL DECRETO PREVEDE ESPLICITAMENTE CHE IL DATORE DI LAVORO POSSA METTERE IN FERIE E/O PERMESSO I LAVORATORI

Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

1. Posso licenziare il dipendente in questo periodo?

IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO OVVERO LA NULLITA' DEI LICENZIAMENTI NEL PERIODO DI EMERGENZA VALE PER TUTTI I LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E/O PER RIDUZIONE DEL PERSONALE PER RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE. COME DETTO SOPRA I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SI RISOLVONO INVECE ALLA LORO NATURALE SCADENZA.

Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti)

1. Il premio di € 100,00 per i lavoratori dipendenti che eventualmente continuano a lavorare in questo periodo, spetta anche ai lavoratori degli Studi odontoiatrici?

SI, IL PREMIO DI € 100 MENSILI VIENE RAPPORATO ALLE EFFETTIVE GIORNATE LAVORATE IN AZIENDA, SPETTA A TUTTI I LAVORATORI CHE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SI SONO RECATI PRESSO IL PROPRIO POSTO DI LAVORO.

2. Ma si calcola anche per i giorni di smart working?

NO IL PREMIO NON SPETTA PER I LAVORATORI IN SMART WORKING

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

3. Il premio di € 100,00 che viene eventualmente erogato in busta paga direttamente dall'Azienda, come viene rimborsato all'azienda stessa?

IL PREMIO VIENE EROGATO IN BUSTA PAGA E POI PORTATO IN COMPENSAZIONE SUL MODELLO F24 RIFERITO AL MESE DI MARZO 2020

Il Presidente Nazionale AIO

Dott. Fausto Fiorile

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it